

611 2

CONSIGLIO REGIONALE

DELLA PUGLIA

RIESAME LEGGE REGIONALE

Norme integrative della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986 concernente la disciplina delle procedure concorsuali e il rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL.

CONSIGLIO REGIONALE

DELLA PUGLIA

Riesame legge regionale

"Norme integrative della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986 concernente la disciplina delle procedure concorsuali e il rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL."

Il Consiglio regionale

ha riesaminato la seguente legge:

Art. 1

(Trasformazione posti vacanti di infermiere generico)

1. Fino alla determinazione delle piante organiche di cui all'art. 6 del D.P.R. 20.12.79, n. 761, i posti di infermiere generico vacanti nelle piante organiche provvisorie delle UU.SS.LL. sono trasformati, senza aumento delle piante organiche medesime, nel limite del 50% in posti di operatore professionale collaboratore infermiere professionale, nel limite del 20% in posti di personale con funzioni di riabilitazione e nel limite del 30% in posti di ausiliario socio-sanitario.
 2. I posti di infermiere generico attualmente occupati dal personale di ruolo vengono dichiarati ad esaurimento nelle piante organiche delle UU.SS.LL. e verranno trasformati con atto deliberativo del Comitato di gestione entro il 31 dicembre di ogni anno, con periodicità annuale e a seguito della vacanza degli stessi, nei limiti percentuali di cui al precedente comma.
 3. Le UU.SS.LL. possono coprire il 5% dei posti di infermiere generico vacanti alla data del 31.12.85 mediante trasferimento ai sensi dell'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207.
 4. Nella prima applicazione, l'adempimento di cui al secondo comma sarà
- dalla data di entrata in vigore della presente

Art. 2

1. Le disposizioni di cui all'art. 23, secondo comma, della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986 si applicano anche ai profili professionali farmacisti del ruolo sanitario di cui all'allegato 1 del D.P.R. 20.12.79, n. 761, con la trasformazione in posti di coadiutore del 50% dei posti di farmacista collaboratore occupati alla data del 31.12.86 da personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 41 del D.M. Sanità 30.1.82 e, in caso di un solo posto, del posto stesso.
2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche al personale dei profili professionali di biologo, chimico, fisico e psicologo.
3. Le disposizioni di cui agli artt. 23-24 della L.R. ^{n. 9 del} 9.4.86, si applicano ai servizi dipartimentali di tutela della salute mentale con riferimento all'organico complessivo del personale dei profili professionali dei medici.

Art. 3

(Utilizzazione delle graduatorie)

1. Le graduatorie di cui all'art. 24, commi 3°, 4° e 5°, della L.R. n. 9 del 9.4.86 possono essere utilizzate per il periodo di due anni dalla data di esecutività del provvedimento del Comitato di gestione, di approvazione delle stesse, fino alla completa attuazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del D.P.R. 20.12.79, n. 761 e per la copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e vice-direttore sanitario che si renderanno vacanti.

Art. 4

(Rettifiche)

1. All'art. 24 della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986 sono apportate le seguenti rettifiche:
 - comma sesto: leggasi "quarto comma del presente articolo" invece che "terzo comma";
 - comma settimo: leggasi "ispettore sanitario" invece che "vice direttore sanitario".
2. All'art. 29 della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986 è stata apportata la seguente rettifica:
 - primo comma: leggasi "ove si accerti" invece che "ove si accetti".

Art. 5

(Estensione normativa)

1. Le disposizioni degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986 e della presente legge si applicano anche agli Istituti a carattere scientifico pubblico presenti nella Regione Puglia e agli Enti di cui all'art. 41 della legge 23.12.78, n. 833.

Art. 6

(Personale in servizio presso la Regione)

1. Il personale di ruolo nelle UU.SS.LL. in posizione di comando alla data del 31 dicembre 1986 presso la Regione ai sensi della legge 17.8.74, n. 386, nonché il personale in servizio alla stessa data in posizione di comando ai sensi delle leggi 29.6.1977, n. 349, 23.12.78, n. 833 e del D.P.R. 20.12.79, n. 761 ha facoltà di ottenere l'inquadramento nei ruoli della Regione con le modalità e i criteri di cui alla L.R. n. 16 del 3.4.84.
2. A tal fine, il personale interessato è tenuto a presentare istanza al Presidente della Giunta regionale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il termine indicato all'art. 3 della L.R. n. 16 del 3.4.84 è fissato al 31.12.1986, salvo variazioni conseguenti a pubblici concorsi in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

1. Dal divieto previsto dall'art. 11, comma 2°, della legge regionale n. 33 del 22.5.1985 sono escluse le figure professionali non considerate dagli standard qualitativi individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 72 del 20.6.1980.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (avv. Giorgio Bortone-dott. Vito Mariella)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)

CONSIGLIO REGIONALE

5*

DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 24.11.87 ed è conforme al
testo deliberato dal Consiglio regionale,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (avv. Giorgio Bortone-dott. Vito Mariella)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Renato Guaccero)